

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(SARAGAT)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

e col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 1964

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo ai matrimoni celebrati in Italia da cittadini degli Stati Uniti d'America, effettuato a Roma il 29 luglio-18 agosto 1964

ONOREVOLI SENATORI. — Il matrimonio in Italia dei cittadini degli Stati Uniti d'America trova ostacolo, attualmente, nell'impossibilità in cui essi si trovano di produrre la dichiarazione di « nulla osta » richiesta dall'articolo 116 del Codice civile italiano per gli stranieri che intendono sposarsi nel nostro Paese.

Tale impossibilità è dovuta alla mancanza — nella legislazione statunitense — di una Autorità competente a rilasciare una dichiarazione del genere, in quanto negli Stati Uniti è lo stesso nubendo che si rende garante, mediante giuramento, del proprio stato libero e dell'assenza di impedimenti al matrimonio.

Finora le Autorità consolari americane in Italia hanno acconsentito a rilasciare di fatto, in varie forme, dichiarazioni di « nulla osta » ritenute idonee dalle nostre Autorità; ma tale *modus vivendi*, non soddisfacente in quanto non conforme alle esigenze americane non poteva perdurare, per la possibilità che il Governo statunitense fosse indotto a inibire ai propri Consoli in Italia di continuare a rilasciare dichiarazioni del genere.

D'altra parte, la soluzione del problema riveste per l'Italia particolare interesse, sia per l'elevato numero di matrimoni (circa duemila) che si celebrano ogni anno nella Repubblica fra cittadini italiani e cittadini

americani, sia per la possibilità di emigrazione in America « fuori quota » del coniuge italiano.

Allo scopo di risolvere il problema che si trascina ormai da tempo dando luogo a gravi difficoltà, si è convenuto di stipulare un accordo che consente, senza rinunciare alle garanzie sostanziali richieste dalla nostra legislazione, di prescindere dalla dichiarazione formale contenuta nel citato articolo 116, alla quale vengono sostituiti due tipi di documentazione:

1) una dichiarazione giurata del nubendo dinanzi al Console statunitense competente dalla quale risulti che — giusta le leggi cui egli è sottoposto negli Stati Uniti d'America — nulla osta al matrimonio. Tale dichiarazione viene completata dal Console statunitense con una certificazione sull'identità e la cittadinanza dell'interessato;

2) qualsiasi documento, rilasciato dalle competenti Autorità statunitensi, dal quale risulti indirettamente la prova che, giusta le leggi cui il nubendo è sottoposto, nulla osta al suo matrimonio.

Se, però, il cittadino degli Stati Uniti di America sarà impossibilitato a presentare i documenti di cui al paragrafo 2), egli, oltre alla dichiarazione del paragrafo 1), dovrà esibire un atto notorio formato innanzi ad un'Autorità italiana competente, dal quale risulti che, giusta le leggi statunitensi cui egli è sottoposto, nulla osta al proprio matrimonio in Italia.

Tale accordo, che è stato realizzato mediante Scambio di Note effettuato a Roma il 29 luglio-18 agosto 1964, entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data in cui i due Governi si saranno reciprocamente comunicato che nessun ulteriore adempimento è richiesto dai rispettivi ordinamenti per consentire la sua esecuzione.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

È approvato lo Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo ai matrimoni celebrati in Italia da cittadini degli Stati Uniti d'America, effettuato a Roma il 29 luglio-18 agosto 1964.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità alla clausola finale delle Note stesse.

SCAMBIO DI NOTE TRA L'ITALIA E GLI STATI UNITI D'AMERICA
RELATIVO AI MATRIMONI CELEBRATI IN ITALIA DA CITTADINI
DEGLI STATI UNITI D'AMERICA - ROMA, 29 LUGLIO-18 AGOSTO 1964

Rome, July 29, 1964

No. 82

Excellency:

I have the honor to write to you with reference to the fact that in the United States there does not exist under the laws in force there an authority competent to issue to the United States citizen who intends to marry abroad a declaration, as prescribed by Article 116 of the Italian Civil Code, showing that, according to the laws to which the citizen concerned is subject, there is no obstacle to the marriage he or she intends to contract. This situation has created considerable difficulty for United States citizens who intend to contract marriage in Italy.

With a view to eliminating this difficulty, my Government has authorized me to propose that, when a United States citizen is unable to supply the documentation necessary for the purposes of Article 116 of the Italian Civil Code, such citizen shall present to the competent Italian Civil Registrar:

1. A sworn statement, executed before the competent United States consular authority, by the United States citizen concerned showing that, according to the laws to which he or she is subject in the United States, there is no obstacle to the marriage he or she intends to contract in Italy. The United States consular authority receiving said declaration will certify to the identity and the United States citizenship of the person concerned.

2. Documents issued by competent authorities in the United States indirectly showing proof that, according to the laws to which the person concerned is subject, there is no obstacle to his or her marriage. If it is impossible for the United States citizen to present such documents to the Italian Civil Registrar, he or she shall produce, in addition to the sworn statement referred to in Paragraph Number 1 above, an *Atto Notorio* (i.e. a declaration sworn to by four witnesses at the request of the person concerned), executed before an Italian authority competent to receive it, showing that, according to the laws to which the person concerned is subject in the United States, there is no obstacle to the marriage he or she intends to contract.

If the Italian Government agrees to the foregoing, this note and Your Excellency's affirmative reply will constitute an agreement on the matter which will enter into force on the sixtieth day following the

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

date on which the two Governments will reciprocally communicate that no further action is required under their respective laws and regulations to permit its being put into effect.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

G. Frederick REINHARDT

His Excellency
Giuseppe SARAGAT,
Minister of Foreign Affairs

ROME

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

n. 26/01522/T

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data 29 luglio 1964 del seguente tenore:

« Ho l'onore di indirizzarLe questa nota in relazione al fatto che negli Stati Uniti, in base alle leggi vigenti, non esiste un'autorità competente a rilasciare al cittadino statunitense che intenda contrarre matrimonio all'estero una dichiarazione — come prescritto dall'articolo 116 del Codice Civile italiano — dalla quale risulti che, giusta le leggi cui il cittadino stesso è soggetto, nulla osta al matrimonio che intende contrarre. Tale situazione ha dato luogo a notevoli difficoltà per i cittadini degli Stati Uniti che intendono contrarre matrimonio in Italia.

Allo scopo di eliminare tali difficoltà, il mio Governo mi ha autorizzato a proporre che, qualora un cittadino statunitense non sia in grado di fornire la documentazione necessaria ai fini dell'articolo 116 del Codice Civile italiano, presenti al competente Ufficiale dello Stato Civile italiano:

1. — Una dichiarazione giurata resa innanzi alla competente autorità consolare degli Stati Uniti dal cittadino statunitense interessato dalla quale risulti che, giusta le leggi alle quali è soggetto negli Stati Uniti, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. L'autorità consolare degli Stati Uniti che riceve detta dichiarazione certificherà l'identità e la cittadinanza dell'interessato.

2. — Documenti rilasciati dalle competenti autorità negli Stati Uniti, dai quali risulti indirettamente la prova che, giusta le leggi cui l'interessato è soggetto, nulla osta al suo matrimonio.

Se il cittadino degli Stati Uniti è impossibilitato a presentare all'Ufficiale dello Stato Civile italiano detti documenti, dovrà esibire, oltre alla dichiarazione giurata di cui al precedente paragrafo 1, un atto notorio (cioè una dichiarazione giurata da quattro testimoni su richiesta dell'interessato), formato innanzi ad un'autorità italiana competente a riceverlo, dal quale risulti che, giusta le leggi cui l'interessato è soggetto negli Stati Uniti, nulla osta al matrimonio che intende contrarre.

Se il Governo Italiano concorda su quanto precede, la presente Nota e la risposta affermativa di Vostra Eccellenza costituiranno un accordo sull'argomento, che entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data in cui i due Governi si saranno reciprocamente

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

comunicato che nessun ulteriore adempimento è richiesto dai rispettivi ordinamenti per consentire la sua esecuzione ».

Ho l'onore di informare V. E. che il Governo italiano concorda su quanto precede.

Voglia gradire, Eccellenza, la rinnovata assicurazione della mia più alta considerazione.

SARAGAT

Roma, 18 agosto 1964

S. E.

Signor G. Frederick REINHARDT
Ambasciatore degli Stati Uniti d'America

ROMA